



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI LOMBARDIA SEZ.STACCATA DI BRESCIA SEZIONE 23

riunita con l'intervento dei Signori:

- EVANGELISTA PAOLO Presidente
- CALA' ROSARIO Relatore
- VICINI GIANLUCA Giudice
-
-
-
-

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 515/2018
depositato il 05/02/2018

- avverso la pronuncia sentenza n. 428/2017 Sez:5 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di BRESCIA
contro:

difeso da:

proposto dall'appellante:
COMUNE DI

difeso da:

VIA SOLFERINO, 20/C 25121 BRESCIA BS

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° I.C.I. 2010

SEZIONE

N° 23

REG.GENERALE

N° 515/2018

UDIENZA DEL

20/05/2019 ore 15:00

N°

2985/19

PRONUNCIATA IL:

20/05/19

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

08/07/19

Il Segretario



SECRETARIO
Patrizia Zampolini

Il Comune di (BS) impugna la sentenza nr. 428 della CTP Brescia. depositata il 21/06/2017 che aveva accolto il ricorso di SpA , di avverso l'avviso di accertamento in rettifica nr del 22/10/2015 ICI. A.F. 2010

FATTO

La società ricorrente impugna l'avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2010 emesso dal Comune di per il recupero di ICI afferente il suo complesso industriale sito in categoria D/1 rendita €1.000.230,00 al 31/12/2011. Il Comune dichiara che ha determinato la propria rettifica sulle orme della rendita determinata dalla Agenzia del Territorio che ha rettificato quanto dichiarato con procedura Docfa del 20 gennaio 2012. che e' diventata €. 2.274.431,34. Su questa nuova base il Comune di ha provveduto a liquidare maggiore Ici non versata. La rettifica della rendita catastale è stata impugnata dalla società sostenendo che la stima del Territorio è errata quanto ai macchinari facenti parte dell'opificio (e che pacificamente ne determinano la natura) per aver valutato una obsolescenza fisica e tecnica di tali macchinari molto più lenta di quanto avviene nella realtà. Chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento con vittoria di spese. Si costituisce il Comune che rigetta quanto eccepito dalla Società in ricorso chiedendone il rigetto con vittoria di spese.

La CTP di Brescia accoglie il ricorso con vittoria di spese. Il ricorso della società sulla determinazione della rendita catastale a seguito denuncia Docfa del 20/01/2012 è stato respinto sia alla CTP di Brescia che alla CTR Lombardia Sul punto non si è formato comunque alcun giudicato pendendo ricorso per Cassazione. Questa vicenda riguardante della rendita catastale per il primo giudice non incide sulla decisione del presente ricorso. Infatti, anche nella ipotesi che la rettifica dell'Agenzia del Territorio venga definitivamente confermata dalla Suprema Corte di Cassazione, tale pronuncia non può valere se non dalla data del Docfa cui si riferisce, contestandone i contenuti. La maggior rendita potrà quindi essere utilizzata dal Comune di solo a decorrere dal 20 gennaio 2012. Fino a quella data la rendita "iscritta agli atti", come la definisce la Suprema Corte, è quella di 1.000.230,00 vigente fino a tutto il 2011. Tenendo conto che l'avviso di accertamento del Comune non muove dalla contestazione di falsità della denuncia ICI (in questo caso avrebbe potuto contestare tutti gli anni ancora accertabili), ma fa leva sulla rendita definita dal Territorio, l'utilizzo della nuova rendita non può valere che da quando questa è stata definita e cioè la data di presentazione del Docfa contestato. Il Comune è consapevole di avere utilizzato la nuova rendita con una forzatura della no conv L.nr rma ed infatti argomenta che la locuzione usata dalla Cassazione dove dice che gli atti attributivi della rendita "sono efficaci solo dal decorrere della loro notificazione" non significa affatto che la rendita non possa essere utilizzata anche per periodi precedenti. Tesi ardita che questo giudica non condivide.

Impugna la sentenza il Comune di affidando l'atto di appello ai seguenti motivi ;

- 1) errata interpretazione dei fatti di causa e conseguente violazione dell'art 1, commi 336 e 337 della legge nr 311/04
- 2) violazione / falsa applicazione dell'art 1, comma 3, del D.M. nr. 701/94 e dell'art 12 della legge catastale (R.D.L. 13/04/1939 nr 652, conv. l.n. 1249/1939) Sull'irrelevanza della rendita catastale proposta di €1.000.230,00

- 3) violazione / falsa applicazione dell'art 74 l.n. 342/00 così come interpretato dalle SS.UU Corte di Cassazione . Sull'applicabilità della rendita catastale "definitiva" per gli anni (ancora) suscettibili di accertamento
- 4) sulle spese di lite.

Chiede di accogliere il presente appello con vittoria di spese. Si costituisce la Società e contradduce quanto in appello chiedendone in via principale il rigetto ed in subordine e solo in caso di riforma dell'impugnata sentenza , determinare il valore dell'immobile nella misura che parra' di giustizia , imposta di conseguenza , dichiarando in ogni caso non dovuti gli interessi.

MOTIVAZIONE *quanto al primo motivo* il Comune con atto di notifica d'invito alla regolarizzazione della situazione catastale ai sensi del comma 336 articolo unico della legge 311/2004 (legge finanziaria 2005) con il quale invitava presentare l'atto di aggiornamento catastale mediante procedimento DOCFA di cui al D.M. nr 701 del 1994, perché in un precedente sopralluogo dei tecnici comunali "si era riscontrato l'esistenza di incoerenze tra le informazioni agli atti in catasto e quanto agli atti presso questo Comune con riferimento agli immobili facenti parti del complesso produttivo di ; Via " , Si ricordava che il classamento aveva efficacia retroattiva. La rendita catastale proposta con DOCFA il 01/03/2011 di €1.000.230,00 e quella successiva del 20/01/2002 con rendita di €1.000.258,00 vengono annullate e sostituite con rendita definitiva dell'Agenzia del Territorio di € 2.274.431,34 perché questa è la conclusione del procedimento amministrativo di revisione di rendita catastale iniziato il 30/11/2010 con l'invito a presentare una dichiarazione DOCFA e conseguentemente decorre dal 01/01/2010.. la nuova rendita. Questa decorrenza è quanto dispone lo stesso art, 1 comma 337 lex nr 311/2004 prevedendo che gli effetti fiscali della rendita decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui si riferisce la mancata presentazione della denuncia catastale , espressamente indicata dal Comune dal 01/03/2001, sicché la rendita catastale definitiva di € 2.274.431,34 è ex lege fiscalmente efficace già a partire dall'01.01.2002, Si accoglie tale motivo *Quanto al secondo motivo* il Comune deve fare riferimento, in ultima istanza, alla rendita definitiva per il semplice fatto che il potere di determinazione definitiva è dell'Agenzia dell'Entrate Territorio e non certo della parte privata con la denuncia Docfa che ha semplice carattere provvisorio in attesa di conferma da parte dell'Agenzia. Il termine di 12 mesi di tale conferma ha carattere ordinatorio e non certo perentorio. Infatti l'art 1 co 3 del D.M nr 701/94 (Regolamento sulla DOCFA) statuisce che il valore della rendita indicato nella denuncia DOCFA " rimane negli atti catastali come "rendita proposta" fino a quando l'ufficio non provvede con mezzi di accertamento alla determinazione della rendita catastale definitiva." Rendita che può essere impugnata , come ha fatto la ricorrente rimanendo soccombente nei due gradi di giudizio di merito, ma che tale rendita è la base della tassazione ICI. Si accoglie tale motivo. *Quanto al terzo motivo* L'utilizzabilità della rendita determinata dall'Agenzia va naturalmente anche per le annualità d'imposta accertabili perché tale provvedimento non è costitutivo ma meramente accertativo della concreta situazione catastale dell'immobile. Si accoglie tale motivo . L'ultimo motivo viene assorbito dai precedenti.. Alla Soccombenza segue la condanna alle spese nella misura indicata in dispositivo.


P.Q.M.

La Commissione accoglie l'appello del Comune e , per l'effetto, dichiara legittimo l'atto impugnato. Condanna altresì la società contribuente alla rifusione delle spese di giudizio che vengono liquidate in complessivi €5.000,0

Brescia li 20/05/2019

Il Relatore

(Cala' dr Rosario)



Il Presidente

(Evangelista dr Paolo)

